

l'autorità della Repub.^{ca} nelle interomissioni, come fece colla parte 1551.
 e interpretare bigamente e con arbitrio le parole della Legge 1468,
 ea quae secretissime tractari merentur. Con la Giunta eperi liberata
 dal timore, che la teneva, ed avere arrogato a se il dispotismo di
 tutte le cose. Ma che nel rumore dell'anno 1582, fu corretta a contra-
 porre, e chiudere questi due fonti colle due Leggi, che restituivano l'
 autorità originaria agli Avogadori, e dichiaravano quali sieno le mate-
 rie segretissime. Che questa grandezza medesima ora si voleva ri-
 bilire dai tre, parte nel C. di X. rimettendolo nella R. delle
 facultà sopra ampie della Legge 1335. a parte nel Tribunale degli
 Inquisitori sottoponendo i Patrizi al Giudizio di quello creato la Legge
 1628, e facendo buona l'autorità epera sopra ogni materia. Per eccita-
 re poi le Quarantie, ritoco' con indebita le cose civili, e il punto di
 togliere le cose da ogni luogo, senza restituire contro la Legge 1599.
 Aggiungo, che l'essere i Nobili sottoposti al solo Giudizio del C. di X.
 ciò non offendeva i sudditi, i quali amano più volentieri il Reggi-
 menti, e li Mag.^{ti} ordinari, perchè rendono giustizia palese e li più
 atti possono agevolmente essere vendicati. Protesto di veder con orrore
 li pericoli, che derivavano da un Tribunale, dove tutto è tenebre, e os-
 curità, dove le cose non più dipendono dall'ordine delle Leggi, ma dall'
 arbitrio dei Giudici, e di Giudici, che possono essere corruttori, che operano
 senza norma di regole certe, che sono guidati da un Ministro suo, che
 e gli studi fatti e e gli uffici ottenuti dovea essere di tutt'altro intel-
 ligente, che della Giustizia Criminale. Che questi effetti erano ben peg-
 giori di quelli della Giunta. Non aver però potuto egli ottenerli, ed
 aver procurato, che almeno le Presidenze Principali, ne fossero promul-
 mente eperi, e lontane. Il lasciar libero l'adito di disturbare queste
 dall'ufficio, essere la peste, che levare, e attingere l'ufficio senza causa
 longevità, perchè si toglieva il loro alla Giustizia, e agli affari. Spiegò
 l'epigenza di tali uffici, e mostrò che se questo si facesse con causa cogi-
 ta, e con metodi Legali, si toglierebbe l'uomo reo dall'ufficio e si
 costituirebbe un altro a luovito senza impedire il corso delle cose. In
 altro modo travagli in perdita continuo la libertà della Patria, la
 dignità dei Maggiori, e la stessa vita dei Cittadini. Non poter egli
 vedere vera la divulgazione, che vi fosse Decreto, il quale mettesse in
 di-